

Segnalazione illeciti - Whistleblowing

Il *whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite costituenti delitto contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I del Codice Penale), *"ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite..."*, ad esempio "sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro." (Linee guida ANAC). Occorre, altresì, precisare che non sono meritevoli di tutela segnalazioni fondate solo su sospetti o voci, mentre è sufficiente che il dipendente, secondo le proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito.

Il sistema prevede la tutela del dipendente pubblico che segnala, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o riferendo al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (articolo 54-bis d.lgs. n.165/2001).

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. La denuncia, inoltre, è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il principio della tutela della riservatezza dell'identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (PNA).

L'Agenzia per la coesione territoriale ha previsto per il proprio personale una casella di posta **whistleblowing.act@agenziacoesione.gov.it** in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, collocata all'interno della pagina **Amministrazione Trasparente_Corruzione_Segnalazione illeciti - Whistleblowing**, con relativo modulo scaricabile. Il modulo potrà, inoltre, essere consegnato a mano o spedito per posta, in busta chiusa, con indicazione **"riservata"**, all'indirizzo: Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia per la coesione territoriale – Via Sicilia 162 C - 00187 Roma.

Resta, in ogni caso, l'alternativa di utilizzare il canale dedicato ANAC (sul sito istituzionale www.anticorruzione.it -> Amministrazione Trasparente -> Altri contenuti - Corruzione -> Segnalazioni di illecito – whistleblower).

I soggetti esterni possono segnalare compilando il predetto modulo, predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione, e inviandolo firmato, con la copia di un proprio documento di riconoscimento e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione, per raccomandata. La busta deve riportare la dicitura **"Riservata"** ed essere indirizzata a:
Agenzia per la coesione territoriale - Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Via Sicilia 162 C - 00187 Roma.